



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881-900

Sito Web: www.figc-dilettanti-er.it – Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/04/2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO

CAMPIONATO ECCELLENZA

 gara del 23.04.17 REAL SAN LAZZARO - FYA RICCIONE si disputa ore 15,30 campo Via Lavinia Fontana di Malalbergo

CAMPIONATO PROMOZIONE

 gara del 30.04.2017 CALCIO COTIGNOLA - S.PIETRO IN VINCOLI si anticipa al sabato 29/04/17 ore 16:00 campo ufficiale

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

 gara del 23.04.2017 SOLIGNANO – GATTATICO si disputa ore 15,30 campo sintetico il NOCE Via Sordi, 1 - NOCETO

 gara del 30.04.2017 **JUVENTUS CLUB PARMA - VIGOLO MARCHESE** si anticipa al venerdì 28/04/17 ore **20:30** campo ufficiale

 gara del 30.04.2017 **CAGLIARI – VALSANTERNO** si disputa ore 15,30 campo “U. Tamburini” Via Scandellara, 56 - BOLOGNA



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



CAMPIONATO SERIE C1

FINALE PLAY OFF

OSTERIA GRANDE – CALCIO A C. RIMINI 22.04.17 ORE 18.30
Campo Casatorre viale delle Terme – Castel S. Pietro terme (BO)

Regolamento : (C.U. N. 10 del 14.09.2016)

Con risultato di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l'uno e con il persistere della parità si qualificherà la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato.

CAMPIONATO SERIE C2

1° TURNO PLAY OFF

F. BELLARIA – FORLIMPOPOLI 22.04.17 14.30 Y
Palazzetto p.le Baden Powell – IGEA MARINA

CITTA' D. RUBICONE – FUTSAL ROMAGNA 22.04.17 14.30 Z
A. Marvelli via Bastia 28 – S. Mauro Pascoli

Regolamento : (C.U. N. 16 del 26.10.2016)

Con risultato di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l'uno e con il persistere della parità si qualificherà la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato.

2° TURNO PLAY OFF (06.05.2017)

SPORTING – EAGLES SASSUOLO
VINCENTE Y – VINCENTE Z

PLAY OUT

ANDATA

REGGIOLO – CENTRO STORICO 22.04.17 15.00
Palestra S. Chiara via IV Novembre – REGGIOLO

POL.VA 1980 – ERBA 14 C. A 5 22.04.17 15.00
S. Maria Nuova Bertinoro, Via della Palestra 133 – S.Maria Nuova

RITORNO

CENTRO STORICO – REGGIOLO 06.05.17 15.00
Palestra Istituto magistrale via Makalle 16 – REGGIO EMILIA

ERBA 14 C. A 5 – POL.VA 1980 06.05.17 19.00
Via Gramsci – RIOLO TERME

Regolamento : C.U. N. 16 del 26.10.2016)

Le squadre si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Verranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio.

In caso di parità di punti si terrà conto del maggior numero di reti segnate nel computo fra la gara di andata e quella di ritorno (le reti non avranno mai valore doppio).

Con il persistere della parità, al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno, si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l'uno. Con ulteriore parità risulterà vincitrice la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato.

Le squadre perdenti retrocederanno nella categoria inferiore.

CAMPIONATO SERIE D

CALENDARIO PLAY OFF 1° FASE

DELEGAZIONE MODENA

Classifica da definire

DELEGAZIONE BOLOGNA

LUDOVICO – L'ECLISSE

EQ. F. CREVALCORE – ATL. JOLANDA 06.05.17 14.30
Palestra comunale via Caduti di via Fani 11 – CREVALCORE (BO)

DELEGAZIONE FORLI

TORCONCA C. – SOLARIS VISERBA

05.05.17 21.00

Football star via Calle Dei Mercanti 1 – MISANO ADRIATICO

ONLYSPORT F.C. – SERRAGLIO

05.05.17 21.00

Campo Glorie di Bagnacavallo traversa delle sabbione – BAGNACAVALLO (RA)

2° FASE : dal 8 al 13 maggio 2017

Regolamento : C.U. N.15 del 19.10.2016

In entrambe le fasi le squadre si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta. Le gare si disputeranno nel campo della squadra meglio classificata.

Con risultato di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l'uno e con il persistere della parità sarà dichiarata vincitrice la squadra meglio classificata.

COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE D

VARIAZIONE ORARIO

OLYMPIA FUTSAL – NEW LIFE'S DEL 29.04.17

AVRA' INIZIO AD ORE 14.30

VARIAZIONE CAMPO ED ORARIO (4a GIORNATA – GIRONE F)

TORCONCA – SOLARIS VISERBA DEL 21.04.17


DISPUTASI ORE 21.00 PALAZZO DELLO SPORT VIA FLAMINIA – RIMINI



DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE



RECUPERO GARA CAMPIONATO SERIE D

 9/R gara FEMMINILE RIMINI CALCIO - UNITED F07 A.S.D. si recupera il 25/04/17 ore 17:30 campo ufficiale

GARA FINALE COPPA E.R. SERIE D

 SPORTING PIEVECELLA – OLIMPIA VIGNOLA CALCIO domenica 7 maggio ore 16,00 campo neutro da definire



4. RISULTATI GARE

4.1. Risultati Pervenuti in Ritardo

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

GIRONE H 13/R GRANATA SOC.COOP.A R.L. RUMAGNA 2 - 0

4.2. Risultati delle Giornate di Campionato

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE B

12/04/17	18/R	FAENZA CALCIO SSD A.R.L.	FYA RICCIONE F.N. SRL	0 - 1
		FARO COOP S.D.	REAL SAN LAZZARO	2 - 1
		GRANAMICA A.S.D.	RIMINI FOOTBALL CLUB SRL	1 - 3
		MARIGNANESE	CERVIA 1920	1 - 2
		MASSA LOMBARDA	CALCIO CASTROCARO T.D.S.	0 - 2
		S.AGOSTINO A.S.D.	ARGENTANA	1 - 0

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

GIRONE B

13/04/17 13/R BORGOTARO CALCIO FELINO 1 - 4

GIRONE E

12/04/17 13/R BORGOPANIGALE F.C. CAGLIARI A.S.D. 1 - 2

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C

14/04/17 7/R FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA FEMMINILE RICCIONE 3 - 7

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D

11/04/17 11/R REAL MARANELLO CALCIO JUNIOR FIORANO 1 - 0

4.1. Risultati delle Gare di Coppa

COPPA CALCIO A CINQUE E.R. SERIE D

GIRONE B

12/04/17 5/A JUNIOR FINALE C.U.S. MODENA A.S.D. 3 - 1

GARA FINALE COPPA CALCIO FEMMINILE SERIE D

POGGESE XRAY ONE - OLIMPIA VIGNOLA CALCIO 5 - 7 d.c.r.

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/ 4/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

GRASSI ANDREA	(FYA RICCIONE F.N. SRL)	SKABAR ANDREJ	(S.AGOSTINO A.S.D.)
---------------	-------------------------	---------------	---------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALBERIGI NICCOLO	(FYA RICCIONE F.N. SRL)	ZAMAGNI GIACOMO	(FYA RICCIONE F.N. SRL)
------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TUMOLO GIANLUCA	(ARGENTANA)	MANTOVANI MATTEO	(REAL SAN LAZZARO)
-----------------	-------------	------------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPADA ALESSANDRO	(ARGENTANA)	PISCAGLIA DANIEL	(FYA RICCIONE F.N. SRL)
SEMPRINI MARCO	(GRANAMICA A.S.D.)	BOSCHI ENRICO	(MASSA LOMBARDA)
BACCHIOCCHI NICOLO	(RIMINI FOOTBALL CLUB SRL)		

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

GARE DEL 9/ 4/2017

GARA JUNIOR SAN CLEMENTE – REAL MIRAMARE

Il Giudice Sportivo, ha letto il reclamo inviato in data 12/04/2017 a mezzo raccomandata dalla Soc. Junior San Clemente ed ha rilevato che il medesimo non è stato inoltrato nel rispetto dei termini procedurali abbreviati previsti per le ultime quattro giornate così come indicati nel C.U. n° 80/A del 23/11/2016 della F.I.G.C.

P.T.M.

in considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo:

- dichiara inammissibile il reclamo e, quindi, omologa il risultato così come conseguito sul campo
JUNIOR SAN CLEMENTE – REAL MIRAMARE 2 – 2
- dispone l'addebito della tassa reclamo alla Soc. Junior san Clemente

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROMAGNOLI MATTIA	(GRANATA SOC.COOP.A R.L.)
------------------	---------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARAVELLI DANIELE	(RUMAGNA)
-------------------	-----------

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D**GARE DEL 11/ 4/2017****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

DISCIANNI MERY (JUNIOR FIORANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMURATI ENRICA (REAL MARANELLO CALCIO)

COPPA CALCIO A CINQUE E.R. SERIE D**GARE DEL 12/ 4/2017****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MARTINELLI LEONARDO (C.U.S. MODENA A.S.D.)

BOUTAHRI ABDELMOUNAIM (JUNIOR FINALE)

§§§§§§§§§§§§§§§§

6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO**RIUNIONE DEL 18 APRILE 2017**

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e DI GIOVANNI (Componenti), con l'assistenza del Sig. Cavallini delegato dell'AIA e della Dott.ssa Caterina SANDOLO della Segreteria del CRER LND.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**Nr. 182 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S. D. SANTA SOFIA**

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alberto BACCHI, squalifica fino al 10 maggio 2017 all'allenatore Pierluca PANI e inibizione fino al 17 maggio 2017 inflitta al dirigente Alessandro VALENTINI.

Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. Nr. 39 del 12/04/2017

Gara Bagnacavallo – Santa Sofia del 09/04/2017

La società A.S.D. Santa Sofia propone ricorso avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati sostenendo che il proprio calciatore Bacchi a fine partita si sarebbe limitato ad avvicinare l'arbitro per chiedergli spiegazioni a riguardo della direzione di gara e non gli avrebbe rivolto alcuna frase offensiva; quanto al dirigente Valentini la ricorrente sostiene che questi si è recato dall'arbitro a ritirare i cartellini e che in tale frangente gli avrebbe unicamente fatto presente che la decretata espulsione del tecnico del S. Sofia era stata ingiusta in quanto era stato lui medesimo a protestare e non l'allenatore; a proposito infine del comportamento di quest'ultimo, la reclamante sostiene che lo stesso allenatore avrebbe avuto solo un piccolo diverbio con il tecnico della squadra avversaria senza mai assumere un comportamento irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara. Alla luce di quanto precede il Santa Sofia ritiene che le sanzioni inflitte ai propri tesserati siano inopportune oltre che esagerate e ne richiede una drastica riduzione.

La società reclamante non ha espressamente richiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

La Corte Sportiva d'Appello rileva preliminarmente che per la parte riguardante la squalifica inflitta all'allenatore Pierluca Pani, il ricorso è inammissibile atteso che ha come oggetto la squalifica di un tecnico che essendo di durata inferiore al mese, non è impugnabile ai sensi dell'articolo 45 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quel che concerne il comportamento tenuto a fine a gara dal calciatore Alberto Bacchi del Santa Sofia, dal referto di gara risulta in maniera chiara e inequivocabile che costui si avvicinava all'arbitro rivolgendogli frasi irrispettose e offensive.

Relativamente infine al Sig. Alessandro Valentini dal rapporto arbitrale si evince, in maniera altrettanto palese e univoca, che a fine partita detto dirigente ha tenuto una condotta particolarmente antisportiva avendo chiesto all'arbitro se poteva indicare a referto di aver allontanato, durante lo svolgimento della gara, lui e non l'allenatore della propria squadra il quale avrebbe così evitato la squalifica.

Per tutto quanto precede ritiene questa Corte Sportiva d'Appello che il Giudice di prima istanza abbia interpretato correttamente le risultanze ufficiali e adeguatamente quantificato le relative sanzioni disciplinari.

P Q R

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il ricorso della società ASD SANTA SOFIA e conferma il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo del CRER

Dispone l'incameramento della tassa reclamo non versata.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 183 – RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING RICCIONE

Avverso squalifica per otto giornate di gara al calciatore Marco MISCIA

Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. Nr. 37 del 30/03/2017.

Gara Sporting Riccione – Montescudo del 26/03/2017

La società A.S.D. SPORTING RICCIONE ha presentato, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra menzionato.

A riguardo della squalifica inflitta al proprio calciatore Marco Miscia, la società ricorrente ammette che lo stesso abbia colpito l'arbitro con una pallonata, ma sostiene che non si sarebbe trattato di "un gesto voluto e premeditato, ma bensì di un episodio fortuito". Infatti, secondo la reclamante, il proprio calciatore, volendo rilanciare il pallone verso un avversario, avrebbe fortuitamente colpito l'arbitro che si trovava sulla traiettoria. Si ritiene pertanto troppo penalizzante la squalifica per otto giornate di gara di cui si chiede una riduzione anche in considerazione e della mancanza di precedenti disciplinari a carico del calciatore Miscia e delle sanzioni meno afflittive che lo stesso Giudice sportivo di Rimini avrebbe deliberato per casi analoghi.

La società A.S.D. Sporting Riccione non ha chiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ha ritenuto di sentire a chiarimenti l'arbitro della gara il quale ha ribadito che, al termine dell'incontro e mentre cercava di sedare un accenno di rissa, ha avvertito una pallonata alla schiena, si è girato e ha potuto vedere il calciatore numero 5 dello Sporting Riccione, Marco Miscia, mentre stava completando il gesto del calcio al pallone e ha pertanto avuto la netta sensazione che si fosse trattato di un gesto compiuto di proposito. L'arbitro ha inoltre precisato che il pallone gli è stato calciato senza particolare violenza, che lo ha colpito tra la schiena e la spalla provocandogli un dolore di lieve entità e del tutto momentaneo.

In funzione delle precisazioni fornite dall'arbitro ritiene la Corte che il gesto compiuto dal calciatore Marco Miscia non possa essere considerato come una vera e propria condotta violenta, ma piuttosto come una condotta gravemente antisportiva, protestarla e irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara e che in quanto tale possa meritare una sanzione meno afflittiva di quella disposta dal Giudice di primo grado.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello in accoglimento del ricorso della società A.S.D. SPORTING RICCIONE, riforma parzialmente la decisione disciplinare assunta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini e riduce la squalifica del calciatore Marco MISCIA a sei giornate effettive di gara.

Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo non versata essendo stato accolto il ricorso.

Nr. 184 – RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ASAR 1972**Avverso squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Mattia ALBERTO****Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. Nr. 39 del 13/04/2017.****Gara ASAR Riccione – Rimini United del 08/04/2017**

La società ASAR 1972 ha ritualmente e tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento sopra menzionato negando sostanzialmente che il proprio calciatore abbia sputato contro un avversario e sostenendo che l'arbitro della gara sarebbe stato indotto a riportare a referto l'episodio dello sputo, in realtà mai avvenuto, a causa dell'atteggiamento particolarmente minaccioso e intimidatorio assunto a fine partita da un dirigente della squadra avversaria il quale sosteneva che un proprio calciatore era stato attinto da uno sputo indirizzato dal calciatore avversario Mattia Alberto e pretendeva che l'arbitro annotasse tale avvenimento nel proprio referto di gara. La ricorrente chiede quindi di effettuare le verifiche del caso e di riconsiderare la squalifica per quattro giornate inflitta al proprio tesserato.

La società A.S.D. ASAR non ha chiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

La Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali, sentito l'arbitro che ha negato qualsiasi intervento esterno atto a indurlo a riportare a referto fatti e condotte da lui non personalmente percepite, ritiene che la fattispecie dello sputo, che dal rapporto di gara, il cui contenuto è stato integralmente e ulteriormente confermato dall'arbitro in sede di chiarimenti, risulta effettivamente integrata, possa essere considerata alla stregua di una condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti durante la gara e che come tale debba essere sanzionata con la squalifica per tre giornate di gara così come espressamente previsto dall'articolo 19 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello in parziale accoglimento del ricorso della società A.S.D. ASAR 1972 RICCIONE riduce a tre giornate effettive di gara la squalifica ai danni del calciatore Mattia ALBERTO.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**Nr. 185 – RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL PILASTRO****Avverso squalifica per tre giornate di gara al calciatore Luigi GRILLO****Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 37 del 06/04/2017.****Gara Baricella Calcio – Real Pilastro del 02/04/2017**

La società ASD Real Pilastro ha presentato reclamo avverso il succitato provvedimento disciplinare sostenendo che non ci sarebbe stato alcun calcio violento inferto dal proprio tesserato Luigi Grillo a un calciatore dell'altra squadra e che comunque non "c'è stato neanche nessuna volontà di colpire l'avversario". Pertanto la reclamante chiede che sia rivista la squalifica inflitta al calciatore Grillo.

La società A.S.D. REAL PILASTRO non ha chiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

Ravvisa la Corte che dal rapporto arbitrale, che come noto fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati durante lo svolgimento della gara, risulta che al 43° minuto del primo tempo il calciatore numero 3 del Real Pilastro, Luigi Grillo, veniva espulso in quanto dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria e dunque a gioco fermo, sferrava un violento calcio sullo stinco di un giocatore avversario.

Per quanto precede la Corte ritiene che da parte del Giudice sportivo vi sia stata una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali e un'altrettanta corretta applicazione delle norme federali, in particolare dell'articolo 19 comma 4 lettera b), nel determinare la relativa sanzione disciplinare.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il ricorso della società A.S.D. REAL PILASTRO e conferma integralmente il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo non versata.

Nr. 186 – RECLAMO PROPOSTO DA ASD CLUB SPORTIVO CULTURALE MARRADESE**Avverso squalifica per tre giornate di gara del calciatore Nicolò NALDI****Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. Nr. 39 del 13/04/2017.****Gara Marradese – Ulisse & Penelope del 08/04/2017**

La società C.S.C. MARRADESE propone rituale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra menzionato sostenendo che il proprio calciatore Nicolò Naldi non avrebbe profferito alcuna frase offensiva e/o irrispettosa nei confronti dell'arbitro né prima né successivamente al provvedimento di espulsione. Pertanto la ricorrente chiede l'azzeramento della squalifica o quanto meno una riduzione della stessa.

La società C.S.C. MARRADESE non ha chiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

Rileva la Corte che quanto assunto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali da dove invece risulta che al 23° minuto del secondo tempo il calciatore Naldi, indossante la maglia numero 11 della Marradese, veniva espulso poiché dopo aver siglato una rete si avvicinava al direttore di gara e con fare provocatorio lo applaudiva, lo insultava e gli rivolgeva una frase irrispettosa facendogli notare che aveva fatto goal nonostante le varie decisioni arbitrali assunte a suo sfavore. Alla notifica del provvedimento di espulsione si allontanava dal terreno di gioco offendendo nuovamente l'arbitro.

Per tutto quanto precede questa Corte ritiene che non sussista alcuna valida ragione per poter dare accoglimento al proposto reclamo.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il ricorso della società C.S.C. MARRADESE e conferma integralmente il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo non versata.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI**Nr. 187 – RECLAMO PROPOSTO DA GIOVANE CATTOLICA 1923 S.R.RL.****Avverso squalifica fino al 14 giugno 2017 del calciatore Alessio MATTEUCCI****Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. Nr. 38 del 05/04/2017.****Gara Junior Coriano – Giovane Cattolica del 05/04/2017**

La Società Giovane Cattolica 1923 ha inoltrato reclamo contro il sopra indicato provvedimento disciplinare ritenendolo non proporzionato a quanto realmente accaduto. La reclamante ammette che alla fine del primo tempo il proprio calciatore Matteucci, invece di consegnare il pallone all'arbitro con le mani e forse per un gesto di nervosismo, lo calciava verso il medesimo direttore di gara. Il calcio del pallone sarebbe però avvenuto "normalmente, senza forza, di piatto, in direzione dell'arbitro che si trovava a qualche metro di distanza, senza animosità, senza intento di protesta e senza intenzione alcuna di colpirlo e causargli dolore".

Per quanto precede, ma anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato e dell'avvenuto suo pentimento, la ricorrente chiede una sensibile riduzione della squalifica inflitta dal giudice di prima istanza.

La società Giovane Cattolica 1923 non ha chiesto di essere sentita e non è presente all'odierna riunione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ha richiesto chiarimenti all'arbitro il quale ha potuto precisare che in verità il calcio del pallone non è avvenuto di piatto, ma di punta, da una distanza di circa quattro metri, senza però particolare violenza, con una traiettoria a mezza altezza che impattava la sua gamba destra tra il ginocchio e la coscia e gli provocava una sensazione di dolore lieve e momentanea che non gli impediva di proseguire la direzione della gara in tutta serenità.

Alla luce di tali precisazioni fornite dall'arbitro, questa Corte ritiene che il gesto, sia pure gravemente antisportivo, compiuto dal giovane calciatore Alessio Matteucci sia privo degli elementi soggettivi e oggettivi per poter essere considerato come una condotta violenta ai danni di un ufficiale di gara e che pertanto meriti una sanzione disciplinare meno afflittiva di quella disposta dal Giudice sportivo.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo proposto dalla Società GIOVANE CATTOLICA 1923 e riduce la squalifica del calciatore Alessio MATTEUCCI fino a tutto il 14 maggio 2017.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Nr. 188 – RECLAMO PROPOSTO DA ASD CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO

Avverso inibizione fino al 15 settembre 2017 del dirigente Fabio GARDINALI

Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. Nr. 35 del 30/03/2017.

Gara Cabassi Union Carpi – Campogalliano del 25/03/2017

La Società Polisportiva Campogalliano Settore Calcio ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio dirigente Gardinali non avrebbe minimamente toccato l'arbitro, né tantomeno lo avrebbe spinto e ingiuriato, ma anzi si sarebbe prodigato per calmare gli animi dei presenti e per trattenerne personalmente i più esagitati. Si chiede pertanto l'annullamento dell'inibizione.

La società Polisportiva Campogalliano ha chiesto di essere sentita e ha presenziato all'odierna riunione in persona del proprio Presidente.

Rileva in via preliminare questa Corte Sportiva d'Appello che il reclamo in parola risulta presentato e sottoscritto in data 3 aprile 2017 dal Presidente della Società Circolo Campogalliano, Sig. Pietro ZIVIANI, il quale però all'epoca era inibito a svolgere ogni attività federale a seguito di un provvedimento assunto dal Giudice sportivo di Modena per fatti accaduti nella stessa gara di cui si tratta e pubblicato nel C.U. 35 del 30/03/2017.

Per quanto precede il ricorso va considerato inammissibile e come tale non può essere preso in esame.

PQR

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il ricorso della società A.S.D. CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO e conferma integralmente il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo non versata.

8. ERRATA CORRIGE

Gara: Virtus Poggio Berni – S. Ermete Sanvitese del 09/04/2017 (Campionato Prima Categoria – Gir.H)

Si commina la squalifica per una giornata al Sig. Sebastiani Alberto (Soc. Virtus Poggio Berni).

Gara: Academy Parma – Olimpia Forlì del 19/03/2017 (Campionato Femminile serie C)

Si comunica che la gara in oggetto è **terminata con il risultato di 1-1** e non 7-1 come in precedenza pubblicato.

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 19/04/2017.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**